



COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA

Città Metropolitana di Bologna

C.C. NR. 45 DEL 29 LUGLIO 2020

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2020.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno 2020 addì 29 del mese di Luglio, alle ore 19:00 in OZZANO DELL'EMILIA ed in una sala del Palazzo Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale con **seduta pubblica di prima convocazione a porte chiuse**, in attuazione di quanto stabilito per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da coronavirus (COVID-19).

Sono intervenuti i signori Consiglieri:

	Presenti		Presenti
LELLI LUCA	SI	D'ARCO MATTEO	NO
CEVENINI FEDERICA	NO	VASON MONIA	SI
CORRADO MARIANGELA	SI	CORRENTE CARMINE	SI
DALL'OLIO MIRCO	SI	TREVISAN TIZIANA	SI
DI OTO MATTEO	SI	GORI ALDO	SI
BEATRICE RICCARDO	SI	BANDINI BRUNA	SI
CUOMO ALESSIA	SI		
LANZARINI FABIO	SI		
RIVOLA MARCO	SI		
VALERIO ELENA	SI		
MAGAROLI MILENA	SI		

Così presenti n. 15 su 17 Consiglieri assegnati e in carica.

Partecipa l'infrascritto Segretario Generale Dr.ssa Filomena Iocca.

Partecipa l'Assessore extra-consiliare Claudio Garagnani.

LELLI LUCA nella sua qualità di Presidente assume la Presidenza e, riconosciuta la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento iscritto, fra gli altri, all'ordine del giorno.

Designati a scrutatori della votazione i Signori:

- BANDINI BRUNA
- TREVISAN TIZIANA
- RIVOLA MARCO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 45 DEL 29 LUGLIO 2020

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

L'illustrazione del punto iscritto al n. 10 dell'ordine del giorno della seduta odierna è stato trattata congiuntamente a quella dei punti 6, 7, 8, 9,11.

VISTE:

- la delibera di Consiglio comunale n. 9 del 13/03/2020, esecutiva ai sensi di legge, relativa a “Presentazione al Consiglio Comunale ed approvazione dell'aggiornamento dello schema del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020 - 2022 e relativi dati contabili”;
- la delibera di Consiglio comunale n. 11 del 13/03/2020, esecutiva ai sensi di legge, relativa a “Approvazione del Bilancio 2020 - 2022 e relativi allegati“ e successive modifiche;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 32 del 13/03/2020, esecutiva ai sensi di legge, “Approvazione del P.E.G. finanziario Esercizio 2020 - 2022 – Assegnazione risorse“ e successive modifiche;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 50 del 20/05/2020, esecutiva ai sensi di legge, “Approvazione Piano della Performance 2020 - 2022“ e successive modifiche;

VISTI:

- l'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, che disciplina la competenza del Consiglio Comunale in materia di regolamenti dell'Ente (salva l'ipotesi art. 48, c.3), di poteri di indirizzo dell'attività dell'Ente e di istituzione e ordinamento dei tributi;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448 che stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296, che stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 193, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, che dispone: “Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2”;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13.12.2019 di differimento dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali;
- l'art. 107, comma 2, del D.L.17.3.2020,n.18, convertito con modificazioni dalla Legge 24.4.2020, n. 27, come modificato dall'art. 106 del D.L. 19.5.2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17.7.2020, n. 77, di differimento al 30 settembre 2020 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali;

- l'art. 138 del D.L. 19.5.2020, n. 34, che ha abrogato il comma 4 dell'art. 107 del D.L. 17.3.2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24.4.2020, n. 27, il comma 779 dell'art. 1 della Legge 27.12.2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'art. 1 della Legge 27.12.2013, n. 147, allineando i termini per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e IMU al termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

VISTI:

- l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, che consente ai Comuni di disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; che dispone, inoltre, che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;
- l'art. 50 della Legge 27.12.1997, n. 449, che richiama l'art. 3, comma 133, lettera l), della Legge 23.12.1996, n. 662 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 18.12.1997, n. 472 e ss.mm.ii.;
- l'art. 149, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
- la Legge 27.7.2000, n.212 e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;
- il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 138 del 17.12.1998, modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n.118/1999, n.127/2001, n. 28/2003, n. 16/2007, n. 32/2010, n. 33/2013, n. 66/2014, n. 67/2015, come modificato, a decorrere dal 01.01.2016, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 20.4.2016, in “Regolamento generale delle entrate tributarie comunali e della riscossione delle entrate extratributarie comunali”;
- il Regolamento per l'applicazione della imposta unica comunale (IUC) – componente imposta municipale propria (IMU), adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 27.04.2012, modificato con atti del Consiglio Comunale n. 56 del 26.9.2012, n. 34 del 9.05.2014, n. 69 del 15.7.2015 e n. 31 del 20.4.2016;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 27.2.2019, oggetto: “Imposta unica comunale (IUC) - componente imposta municipale propria (IMU) – Determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2019.”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 27.2.2019, oggetto: “Imposta unica comunale (IUC) - componente tributo per i servizi indivisibili (TASI) – Determinazione aliquote per l'anno 2019.”;

PREMESSO CHE l'art. 1, commi 639 e seguenti della Legge 27.12.2013, n. 147 e successive modificazioni ha istituito, a decorrere dal 01.01.2014, l'imposta unica comunale (IUC), che si compone: dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse - a decorrere dal 2016 - a seguito delle modifiche introdotte dall'art.1 della Legge 28.12.2015, n. 208- le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RICHIAMATO l'art. 1 Legge 27.12.2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), in particolare:

- il comma 738, che ha abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 27.12.2013, n. 147 e s.m.i., ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e ha altresì stabilito che l'imposta municipale

propria è disciplinata dalle disposizioni dei commi da 739 a 783 dell'art. 1 della medesima Legge 160/2019;

- i commi da 739 a 783, i quali disciplinano l'imposta municipale propria (IMU);
- il comma 777, ai sensi del quale, fermo restando le facoltà di regolamentazione dell'imposta municipale propria di cui all'art. 52 del D.Lgs. n.446/1997, stabilisce specifiche facoltà che i comuni possono altresì esercitare nella disciplina regolamentare dell'imposta municipale propria;
- il comma 780, ai sensi del quale, a decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogati: l'articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l'articolo 9, ad eccezione del comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; l'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI. Sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla Legge n. 160/2019;

PRESO ATTO, pertanto, che con la Legge di bilancio 2020 è stata disposta la soppressione della TASI e interamente riscritta la disciplina dell'IMU, con contestuale abrogazione del testo della Legge n.147/2013 in materia di IUC per quanto concerne le imposte IMU e TASI, mentre la medesima Legge 147/2013 resta vigente nella parte in cui disciplina la TARI;

PRESO ATTO, tra le modifiche normative intervenute con la Legge n. 160/2019, che a decorrere dal 01/01/2020, ai fini dell'imposta municipale propria:

- non è più prevista l'assimilazione ad abitazione principale per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, considerata direttamente adibita ad abitazione principale ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, unitamente alle pertinenze ammesse;
- la modifica dei requisiti di assegnazione della casa coniugale precisando che detta assimilazione si applica per la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- è consentito ai Comuni deliberare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2020 entro i limiti sotto indicati:
 - comma 748: aliquota di base per le abitazioni principali assoggettate all'imposta, classificate catastalmente in A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze pari allo 0,5%, con facoltà dei Comuni di aumento di 0,1% o di diminuzione fino all'azzeramento;
 - comma 750: aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale (art.9 c.3-bis DL 557/1993) pari allo 0,1%, con facoltà dei Comuni di diminuzione fino all'azzeramento;
 - comma 751: aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fino a che permanga tale destinazione e non siano locati, pari allo 0,1%, con facoltà dei Comuni di aumento fino al 0,25% o di diminuzione fino all'azzeramento;
 - comma 752: aliquota di base per i terreni agricoli pari allo 0,76%, con facoltà dei Comuni di aumento fino allo 1,06% o di diminuzione fino all'azzeramento;
 - comma 753: aliquota di base per i fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D pari allo 0,86%, con facoltà dei Comuni di aumento fino allo 1,06% o di diminuzione fino al limite dello 0,76% (quota Stato);
 - comma 754: aliquota di base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, pari allo 0,86%, con facoltà dei Comuni di aumento fino allo 1,06% o di diminuzione fino all'azzeramento;

VISTA la Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze 1/DF del 18 febbraio 2020, di chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote previsto dall'art.1, commi 756, 757, 767, della Legge n.160/2019, in base alla quale la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate da apposito decreto (ancora non emesso), decorre, per espressa previsione dell'art.1, comma 756, dall'anno 2021;

RICHIAMATE tutte le disposizioni legislative disciplinanti l'imposta municipale propria (IMU) non incompatibili o non abrogate dalla Legge n. 160/2019;

VISTE le disposizioni ai fini IMU e TASI di cui all'art. 82, comma 6 e all'art. 104 del D.Lgs. 3.7.2017, n. 117 e s.m.i.;

RICHIAMATO il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), adottato, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e s.m.i., nella presente seduta, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44;

RITENUTA la necessità di determinare le aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU) istituita a decorrere dall'1 gennaio 2020 dalla Legge n. 160/2019, in continuità con le aliquote adottate nell'anno 2019 per l'applicazione delle componenti IMU e TASI dell'imposta unica comunale (IUC), stabilendo, nel rispetto degli equilibri di bilancio, ai sensi dell'art.1 comma 754 della L.160/19, nella misura dell'1,06 per cento l'aliquota ordinaria IMU, applicabile agli immobili diversi dalle abitazioni principali e da quelli di cui ai commi da 750 a 753, nell'esercizio della facoltà ivi prevista, prevedendo nel contempo tutte le fattispecie cui applicare, nel rispetto dei limiti di legge, un'aliquota ridotta;

VALUTATO che:

- il presente provvedimento si colloca in un contesto socio economico profondamente influenzato dalla emergenza sanitaria da Covid-19 sopravvenuta e dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare tale emergenza;
- nell'ambito del quadro complessivo di interventi adottati dal Comune di Ozzano dell'Emilia a sostegno del sistema economico locale, l'Amministrazione Comunale ritiene di adottare una misura specifica a sostegno delle attività economiche esercitate in locali in locazione, prevedendo una aliquota agevolata dello 0,76% per unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale A/10, C/1, C/3, effettivamente utilizzati da soggetti terzi, in base a regolare contratto, per lo svolgimento di attività di impresa, arti, professioni, istituzionali, a condizione che il canone annuo di locazione venga rinegoziato in diminuzione in misura di almeno il 10% del canone entro il 31 ottobre 2020, rispetto a quello pattuito per l'anno precedente (diminuendo da 0,90% a 0,76% l'aliquota applicata nell'anno 2019 ed ampliando le attività esercitate agevolabili da “attività di commercio al dettaglio e artigianato di servizi” a “attività di impresa, arti e professioni”; rispetto a quanto stabilito nell'anno 2019;

DATO ATTO che aliquote e detrazioni determinate, nel rispetto degli equilibri di bilancio, per l'anno d'imposta 2020, come risultanti dall'allegato prospetto riepilogativo delle “Aliquote e detrazioni imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2020” (allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, sono in continuità con le aliquote e detrazioni IMU e le aliquote TASI approvate dal Consiglio Comunale per l'anno 2019 con deliberazioni n.11 e n. 12 del 27.2.2019, esecutive, fatta eccezione per la variazione apportata all'aliquota ridotta del 0,76% per unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale A/10, C/1, C/3, effettivamente utilizzati da soggetti terzi, in base a regolare contratto, per lo svolgimento di attività di impresa, arti, professioni, istituzionali, a condizione che il canone annuo di locazione venga rinegoziato in diminuzione in misura di almeno il 10% del canone entro il 31 ottobre 2020, rispetto a quello pattuito per l'anno precedente, diminuendo da 0,90% a 0,76% l'aliquota applicabile ed ampliando le attività esercitate

agevolabili da “attività di commercio al dettaglio e artigianato di servizi “ a “attività di impresa, arti e professioni”;

DATO ATTO che:

- ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 762, della Legge n. 160/2019, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata e' pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere e' pari alla meta' di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019, secondo le indicazioni fornite dalla circolare 1/DF del Dipartimento delle Finanze. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio.
- con propria deliberazione n. 43 adottata nella presente seduta, si è provveduto a prendere atto delle diverse misure già adottate dalla Giunta Comunale con proprie deliberazioni n. 34 del 23 marzo 2020, n. 57 dell'8 giugno 2020, n. 62 del 22 giugno 2020, quali interventi in emergenza epidemiologica da Covid-19, in materia di entrate tributarie e non tributarie comunale, tra le quali la seguente: “stabilito che, ferma restando la scadenza di versamento della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) al 16 giugno 2020, come previsto dall'art.1, comma 762, della Legge n.160/2019, non verranno applicati sanzioni e interessi per versamenti effettuati entro e non oltre il 16 settembre 2020; la disposizione non trova applicazione per la quota dell'imposta municipale propria (IMU) riservata allo Stato, pari allo 0,76 per cento, relativa agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (Risoluzione n.5/DF dell'8 giugno 2020 de Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze);
- ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 765, della Legge n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 9.7.1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato D.Lgs. n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché con le ulteriori modalità indicate nel medesimo comma 765;

DATO ATTO che:

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n. 214 e s.m.i., tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- a norma dell'art. 1, comma 767 della Legge 27.12.2019, n. 160, “Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.”;

ACQUISITO agli atti il parere dell'Organo di Revisione n. 28 del 28/07/2020, ai sensi dell'art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00;

DATO ATTO che, il responsabile del procedimento, individuato nel Responsabile del Settore

Risorse e Organismi Partecipati, come previsto nel Piano di Prevenzione della corruzione vigente:

- ha rispettato le varie fasi del procedimento ai sensi della normativa specifica e la rispettiva tempistica;
- ha verificato, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi;
- si è attenuto alle misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche, previste nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione in vigore presso l'ente;
- ha verificato i presupposti e le ragioni di fatto, oltre che le ragioni giuridiche sottese all'adozione del provvedimento;
- ha verificato la congruità della spesa conseguente al presente provvedimento;

Per quanto riguarda gli interventi si fa riferimento a quanto riportato nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 in data odierna;

DATO ATTO CHE il Responsabile del procedimento, effettuata una prima valutazione tecnica sulla proposta 1398374, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 nr. 267, ha dichiarato che la stessa necessita di parere di regolarità contabile in quanto si verificano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, come segue:

1) quale atto di disciplina dell'applicazione di tributi comunali, comporta l'entrata, nell'esercizio 2020, prevista ai competenti capitoli di bilancio, già considerata nel bilancio di previsione 2020-2022 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 11 del 13/03/2020; i limitati riflessi sulla situazione economico-finanziaria derivanti dalla riduzione da 0,90% a 0,76% dell'aliquota ridotta per immobili categoria catastale A/10, C/1, C/3 locati per lo svolgimento di attività di impresa, arti e professioni (anziché di attività di commercio al dettaglio e artigianato di servizi) e con riduzione di almeno il 10% del canone entro il 31/10/2020, saranno valutati successivamente, in assenza di elementi certi alla data attuale;

VISTI i pareri favorevoli inseriti nella proposta di delibera 1398374 ed allegati al presente atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000;

CON votazione così espressa nelle forme di legge:

presenti nr.	15
voti nr.	15
favorevoli nr.	15
contrari nr.	0
astenuti nr.	0

DELIBERA

1. per le considerazioni premesse, ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), di determinare - con decorrenza 1 gennaio 2020 - ai sensi dell'art.1, commi da 739 a 783 della Legge 27.12.2019, n. 160 e s.m.i., dell'art.52 del D.Lgs.15.12.1997, n. 446, nel rispetto degli equilibri di bilancio – le aliquote e detrazioni per l'anno d'imposta 2020 come risultanti dall'allegato prospetto riepilogativo delle “Aliquote e detrazioni imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2020” (allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, in continuità con le aliquote e detrazioni IMU e le aliquote TASI approvate dal Consiglio Comunale per l'anno 2019 con deliberazioni n.11 e n. 12 del 27.2.2019, esecutive, fatta eccezione per la variazione apportata all'aliquota ridotta del 0,76% per unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale A/10, C/1, C/3, effettivamente utilizzati da soggetti terzi, in

base a regolare contratto, per lo svolgimento di attività di impresa, arti, professioni, istituzionali, a condizione che il canone annuo di locazione venga rinegoziato in diminuzione in misura di almeno il 10% del canone entro il 31 ottobre 2020, rispetto a quello pattuito per l'anno precedente, diminuendo da 0,90% a 0,76% l'aliquota applicabile ed ampliando le attività esercitate agevolabili da “attività di commercio al dettaglio e artigianato di servizi “ a “attività di impresa, arti e professioni”;

2. di dare atto che le aliquote e le detrazioni di imposta come sopra riportate, sulla base dei dati attualmente disponibili, sono in coerenza con gli equilibri complessivi del bilancio di previsione 2020-2022 - Esercizio 2020, ai sensi della normativa vigente, tenuto conto anche delle disposizioni regolamentari adottate da parte del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e dato atto della successiva valutazione dei riflessi sulla situazione economico-finanziaria derivanti dalla riduzione da 0,90% a 0,76% dell'aliquota ridotta indicata al precedente punto 1.;
3. di dare atto di quanto in premessa indicato con riferimento alle modalità e termini di versamento dell'IMU per l'anno 2020, direttamente al Comune, in autoliquidazione da parte dei contribuenti;
4. di dare inoltre atto che per modifiche legislative inerenti ai tributi comunali per l'anno 2020, entro i termini di legge vigenti o derivanti da altra norma successiva, si provvederà ad adottare eventuale apposita deliberazione di adeguamento del presente atto e/o di modifica di regolamenti comunali in materia di entrate dell'Ente;
5. di dare atto che il presente provvedimento ha natura regolamentare, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 ed integra le disposizioni regolamentari vigenti a decorrere dal 1° gennaio 2020;
6. di disporre l'inoltro al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze della presente deliberazione inerente regolamento e aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2020, in conformità a quanto disposto dall'art.13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011 e s.m.i. e ai fini di cui dall'art. 1, comma 767, della Legge 27.12.2019, n. 160;
7. di disporre inoltre che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito istituzionale del Comune.

SUCCESSIVAMENTE, con separata e palese votazione, il cui esito è riportato in calce, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000:

presenti nr.	15
voti nr.	15
favorevoli nr.	15
contrari nr.	0
astenuti nr.	0



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
LELLI LUCA

Il Segretario Generale
Dr.ssa Filomena Iocca

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE
IDENTIFICATIVO DOCUMENTO:1398374**

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE
ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2020.**

IL RESPONSABILE SETTORE RISORSE E ORGANISMI PARTECIPATI

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Addì: 22/07/2020

**IL RESPONSABILE SETTORE RISORSE E
ORGANISMI PARTECIPATI**
(Marisa Antico)

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE
IDENTIFICATIVO DOCUMENTO:1398374**

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE
ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2020.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Addì: 22/07/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Marzia D'Aurelio)



Comune di Ozzano dell'Emilia

Città Metropolitana di Bologna

**ALLEGATO A DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 29 LUGLIO 2020,
OGGETTO: "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE
ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2020."**

ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2020

ALIQUOTE IMU 2020 (*):

1,06 per cento	ORDINARIA per tutti gli immobili che non rientrano nelle fattispecie di seguito indicate per ciascuna aliquota ridotta
0,6 per cento	RIDOTTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze ammesse (§) (art. 1, comma 741, Legge 27.12.2019, n. 160)
	<p>a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, come individuate dalla norma sopra citata (§);</p> <p>b) unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;</p> <p>c) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;</p> <p>d) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;</p> <p>e) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;</p> <p>f) casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;</p> <p>g) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;</p>
0,74 per cento	RIDOTTA PER UNITA' IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO e relative pertinenze LOCATE CON CONTRATTO A CANONE CONCORDATO Legge n. 431/1998 - Art. 2, comma 3 e art. 5, comma 1 e comma 2.
0,76 per cento	RIDOTTA per i primi tre anni di attività, PER IMMOBILI POSSEDUTI E DIRETTAMENTE UTILIZZATI PER LO SVOLGIMENTO DI "NUOVE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI E DI LAVORO AUTONOMO di cui al Regolamento comunale adottato con atto C.C. n.45/2001 e s.m.i.
0,73 per cento	RIDOTTA PER UNITA' IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO e relative pertinenze CONCESSE IN USO GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA 1° GRADO O CONCESSE IN COMODATO, CON CONTRATTO REGISTRATO, A PARENTI IN LINEA RETTA DI 2° GRADO, IVI RESIDENTI
0,96 per cento	RIDOTTA PER UNITA' IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO e relative pertinenze

	LOCATE CON CONTRATTO REGISTRATO diverso dal "concordato" (canone libero)
0,96 per cento	RIDOTTA PER UNITA' IMMOBILIARI AD USO DIVERSO DALL'ABITATIVO E DALLE PERTINENZE DELLE ABITAZIONI, POSSEDUTI ED UTILIZZATI DIRETTAMENTE ED ESCLUSIVAMENTE DAL POSSESSORE SOGGETTO I.M.U. AI FINI DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI IMPRESA, ARTI, PROFESSIONI, ISTITUZIONALI OPPURE UTILIZZATE DA SOGGETTI TERZI IN BASE A REGOLARE CONTRATTO, A CONDIZIONE CHE IL SOGGETTO PASSIVO I.M.U. NON SIA TITOLARE DI DIRITTO DI PROPRIETA' O ALTRO DIRITTO REALE SU ALTRI IMMOBILI, DIVERSI DALLE ABITAZIONI E DALLE PERTINENZE DELLE ABITAZIONI, SITUATI NEL COMUNE
0,76 per cento	RIDOTTA PER UNITA' IMMOBILIARI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE CATASTALI A/10, C/1 E C/3 EFFETTIVAMENTE UTILIZZATE DA SOGGETTI TERZI, IN BASE A REGOLARE CONTRATTO, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI IMPRESA, ARTI, PROFESSIONI, ISTITUZIONALI, A CONDIZIONE CHE IL CANONE ANNUO DI LOCAZIONE VENGA RINEGOZIATO IN DIMINUZIONE IN MISURA DI ALMENO IL 10% DEL CANONE, <u>ENTRO IL 31 OTTOBRE DELL'ANNO DI IMPOSTA 2020</u> , RISPETTO A QUELLO PATTUITO PER L'ANNO PRECEDENTE
0,1 per cento	RIDOTTA PER FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE di cui all'art.9,comma 3-bis, D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito dalla Legge 26.2.1994, n.133
0,25 per cento	RIDOTTA PER FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, FINO A CHE PERMANGA TALE DESTINAZIONE E NON SIANO IN OGNI CASO LOCATI.

(*) ai sensi dell'art. 1, comma 744, della Legge 27.12.2019, n. 160, è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento;

(§) come definite dall'art. 1, comma 741, della Legge 27.12.2019, n. 160, ai sensi del quale, per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo

DETRAZIONI IMU 2020 (§§)

per unità immobiliari adibite ad abitazione principale

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze ammesse (§)

DETRAZIONE	RIFERITA A
Euro 200,00 di detrazione	unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze ammesse (§) (art. 1, comma 741, Legge 27.12.2019, n. 160)

(§§) ai sensi dell'art. 1, comma 749, della Legge 27.12.2019, n. 160, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Per l'applicazione delle aliquote ridotte o agevolate, entro il 16 dicembre 2020, è necessario presentare la comunicazione (autodichiarazione) prevista dall'art. 16 del Regolamento per l'applicazione dell'IMU.



Comune di Ozzano dell'Emilia

La deliberazione Consiglio Comunale num. 2020/45 del 29.07.2020 è divenuta esecutiva il 29.07.2020 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000.



Comune di Ozzano dell'Emilia

La deliberazione Consiglio Comunale num. 2020/45 del 29.07.2020 è stata pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000, dal 01.09.2020 al 17.09.2020

Addì, 18.09.2020

per Il Responsabile Unico della
Pubblicazione
L'addetto all'Albo